

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, della Progettazione Definitiva, della Progettazione Esecutiva, del CSP, della Direzione Operativa (opzione) e del CSE dell'opera pubblica "Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'I.S.I.S. "G.A. Pujati" di Sacile" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

CIG 9113249AF9 - CUP G91B21002720003

FAQ n. 4
aggiornate al 10/03/2022
quesiti n. 5 e 6

Quesito n. 5

In riferimento al criterio A dell'offerta tecnica, si chiede conferma del fatto che nel caso di servizi svolti in RTP debbano essere specificate le prestazioni e le relative quote effettivamente svolte dal concorrente per ogni categoria d'opera in cui è suddiviso il servizio svolto.

Inoltre si chiede conferma che la valutazione dell'offerta terrà conto della effettiva prestazione svolta dal concorrente per ciascuna delle discipline progettuali (edile, strutturale, impiantistica).

Risposta al quesito n. 5

Il quesito, sentito il richiedente, è volto a capire se, in caso di servizi svolti in raggruppamento con soggetti che non parteciperanno alla presente procedura con l'Operatore Economico che presenterà offerta, sono spendibili su tutte le categorie a prescindere che l'Operatore Economico offerente abbia o meno svolto il servizio relativamente a tutte le categorie.

Si riscontra che è evidente che, qualora l'Operatore economico presenti un servizio realizzato in raggruppamento con un soggetto terzo, debba necessariamente indicare gli importi solamente per quanto concerne la percentuale di servizio svolta e nelle singole categorie per le quali ha effettivamente svolto il servizio.

Si riportano alcuni esempi chiarificatori.

L'OE "A" (che partecipa alla procedura) ha svolto, al 60% del totale, il servizio "X" con l'OE "B" (che non partecipa alla procedura) che ha svolto il restante 40%.

Se l'OE "A" ha effettivamente svolto il servizio "X" (e può dimostrarlo) al 60% per ognuna delle categorie, potrà indicare l'importo su ognuna delle categorie.

Se invece l'OE "A" ha svolto il servizio "X" solamente con riferimento a due categorie (es. E.08 e IA.03), potrà indicare l'importo solamente su quelle due categorie, non avendo svolto personalmente il servizio relativamente alle restanti categorie (per le quali quindi non è qualificato, almeno per il servizio "X").

L'importo da indicare, quindi, deve essere calcolato sulla base della percentuale del servizio effettivamente svolto e solamente per le categorie per cui è stato direttamente prestato dall'offerente.

Si evidenzia che l'Operatore Economico, firmando l'Allegato 1, risponde dei suoi contenuti.

Quesito n. 6

In riferimento al punto E della tabella di cui all'art.13 del disciplinare di gara si chiede conferma che l'indicazione "riduzione max. 10% del tempo utile previsto in capitolato" trattasi di refuso, dal momento che a pag. 38 e all'art. 14.3 del suddetto disciplinare il valore massimo di riduzione indicato è pari al 20%.

Risposta al quesito n. 6

Errata corrige: nella tabella riassuntiva riportata a pag. 39 del Disciplinare ed pag. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, a differenza di quanto riportato in tutte le altre parti di entrambi i documenti nonché sul portale eAppalti, è indicata la percentuale del 10%.

Tale indicazione è da considerarsi un mero errore di battitura; la riduzione percentuale massima da offrire sul tempo di esecuzione del servizio posto a base di gara **è pari al 20% (venti per cento)**.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO/II RUP

f.to arch. Diana Calligaro